

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 388, 962, 2358 e 2800-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CAZZARO)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina dell'arte fotografica (n. 388)

**d'iniziativa dei senatori MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO
e FORCIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Norme per la disciplina delle attività
del settore grafico (n. 962)

**d'iniziativa dei senatori PAPPALARDO, LARIZZA, CAZZARO,
GAMBINI, MACONI, MICELE e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Norme per la disciplina delle attività
del settore grafico (n. 2358)

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

Legge quadro in materia di svolgimento professionale
delle arti fotografiche e affini (n. 2800)

**d’iniziativa dei senatori MICELE, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI,
MACONI, NIEDDU, PAPPALARDO e DE CAROLIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	8
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	9
Testo proposto dalla Commissione	»	10
Disegni di legge		
– n. 388, d’iniziativa dei senatori Micele ed altri	»	19
– n. 962, d’iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri .	»	21
– n. 2358, d’iniziativa del senatore Serena	»	23
– n. 2800, d’iniziativa dei senatori Micele ed altri	»	25

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira ad introdurre una normativa quadro per lo svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche, con l'obiettivo di introdurre una tutela per l'esercizio di attività in cui sono peraltro fortemente presenti le situazioni di abusivismo e di evasione fiscale. Si tratta, inoltre, di un settore in straordinaria espansione nel quale si riscontrano problematiche anche complesse e delicate concernenti le esigenze di tutela della riservatezza e del diritto d'autore.

L'articolo 1 definisce le attività soggette alla nuova disciplina sia per quanto concerne le professioni grafiche, nelle varie tipologie, sia quelle fotografiche e legate all'immagine.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti professionali ed i percorsi formativi basati sulla presenza differenziata, nelle cinque alternative indicate, della formazione professionale e della esperienza lavorativa. Viene demandata a regolamenti di attuazione e alle competenze delle regioni la disciplina dei corsi regionali e degli esami richiesti per lo svolgimento di talune attività.

All'articolo 3 sono indicati, previa abrogazione dell'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i soggetti per i quali si richiede il possesso dei requisiti professionali precedentemente individuati, mentre all'articolo 4 si precisano espressamente le norme da abrogare e all'articolo 5 sono definite le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto della nuova regolamentazione.

L'articolo 6 stabilisce le disposizioni transitorie da utilizzare nella fase di prima appli-

cazione della legge, tra cui va segnalato quanto disposto dal comma 3 per il quale si considerano abilitati ad esercitare le attività previste dall'articolo 1 tutti i soggetti che possano comunque dimostrare di aver svolto professionalmente tale attività alla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 7, infine, introduce modifiche alla normativa che recepisce la disciplina comunitaria concernente il riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale per l'espletamento di attività economiche. La modifica riguarda una migliore definizione delle attività in questione ed il passaggio ad una diversa tabella di attività per le quali vengono previsti, con carattere di eventualità, requisiti più ampi di accesso.

Il testo portato all'esame dell'Assemblea è il risultato di un ampio lavoro di approfondimento svolto in Commissione a partire dalla seduta del 5 maggio 1998. Tali approfondimenti, compiuti anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni, hanno condotto alla presentazione di un testo unificato predisposto dal relatore nella seduta del 14 gennaio 1999. Sul testo unificato si è realizzata un'ulteriore ampia discussione, nella quale sono intervenuti i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, che ha consentito la delineazione di ulteriori modifiche e la formulazione di un nuovo testo unificato presentato il 15 settembre 1999. Esso è stato poi ulteriormente emendato anche per tener conto del parere formulato dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

CAZZARO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sui disegni di legge nn. 388, 962, 2358 e 2800

2 giugno 1998

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole con le osservazioni seguenti.

Premesso che l'esercizio di attività economiche è stato regolato recentemente di preferenza attraverso strumenti non legislativi, che conseguono sovente a misure specifiche di delegificazione, si osserva che il regime autorizzatorio, e le sanzioni conseguenti, non potrebbero essere legittimamente applicati a imprese e cittadini di paesi comunitari che esercitano le attività in questione, anche in Italia, osservando le rispettive legislazioni nazionali.

Si aggiunge che la regolazione delle attività di cui si tratta interferisce con la disciplina di altre attività contigue, esercitate contestualmente anche dagli stessi soggetti e sottoposte ad altre normative. Vi sono inoltre profili di rilevanza costituzionale in riferimento al principio di libertà delle espressioni artistiche e a quello di libera manifestazione del pensiero. Va rilevata criticamente, infine, la mancata considerazione delle attività pregresse esercitate in forma di lavoro autonomo, quale requisito utile tra quelli indicati dalla normativa in esame.

sul testo unificato

19 gennaio 1999

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, rilevando che le mol-

teplici obiezioni formulate nel parere del 2 giugno 1998 non trovano riscontro nella proposta di testo unificato, se non per un aspetto limitato e parziale. Restano validi, pertanto, sia i motivi di grave perplessità già enunciati nel citato parere, sia le riserve di ordine generale sull'indebita limitazione di attività economiche derivante dalla normativa in esame e sulla contraddizione verso indirizzi normativi comunitari e verso la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni.

Si rammenta, infine, il dibattito in corso sulla liberalizzazione delle professioni tradizionali, mentre il provvedimento in esame tende a introdurre restrizioni ingiustificate all'esercizio di attività di natura artigianale.

sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti

30 novembre 1999

La Commissione, esaminati il nuovo testo unificato e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul nuovo testo unificato proposto dal relatore

29 settembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo unificato a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3 sia esplicitato che gli oneri per la gestione dell'albo sono posti a carico degli iscritti e ad eccezione che sull'articolo 2, commi 4 e 5, per i quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAPPARO)

sul disegno di legge n. 2800

1° luglio 1998

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'applicazione della direttiva 75/368/CEE, ed al fine di precisare le condizioni di accesso alla professione per i cittadini comunitari, è opportuno riformulare l'articolo 5 del disegno di legge specificando, in conformità con l'articolo 5 della suddetta direttiva, la durata minima di formazione e/o di esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro per l'accesso alla professione in Italia;

in conformità con l'articolo 5 della direttiva citata è altresì opportuno precisare che l'esperienza professionale certificata dagli organismi competenti di altri Stati membri non deve essere terminata da più di dieci anni dalla presentazione dell'attestato alle competenti autorità italiane;

al fine di evitare limitazioni alla libertà di stabilimento tutelata dal Trattato sulla Comunità europea, è opportuna una riformulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), nel senso di consentire l'accesso all'esercizio di attività fotografiche anche alle imprese costituite in società con sede in altri Stati dell'Unione europea; considerando che nel caso di società di capitali non possano essere fatti valere requisiti soggettivi riferibili ai soci, è altresì opportuno precisare se i requisiti di qualificazione professionale debbano essere posseduti dai titolari della direzione delle società stesse ovvero dai dipendenti incaricati di svolgere servizi fotografici sul territorio italiano.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato Luigi NEGRI)

sul testo unificato

17 febbraio 1999

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, recanti legge-quadro in materia di svolgimento delle arti grafiche, fotografiche e affini;

considerato che le attività disciplinate rientrano nella materia «artigianato» di competenza regionale;

verificata la coerenza del testo unificato con l'impostazione regionalistica della politica dello Stato;

rilevato che il testo introduce una maggiore flessibilità, che risponde pienamente ai principi di liberalizzazione;

valutato positivamente il riconoscimento del ruolo professionale delle categorie arti grafiche, fotografiche e affini in un quadro di salvaguardia dei principi di espressione e pensiero;

preso atto dell'orientamento espresso in data 19 gennaio 1999 dalla Commissione affari costituzionali del Senato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni

1) con riferimento all'articolo 2, comma 1, appare opportuno valutare l'introduzione di un limite all'accesso alle attività in questione sia alla luce degli indirizzi del Governo in materia di professioni (atto Camera 5092) sia in rapporto alla normativa comunitaria;

2) con riferimento all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità della previsione di un regolamento statale di delegificazione in una materia di competenza regionale;

3) relativamente alle regioni a statuto speciale, appare opportuno escludere dalla sfera di applicazione del testo le regioni che hanno competenza legislativa primaria in materia di artigianato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Legge quadro in materia di svolgimento
professionale delle attività grafiche e
fotografiche**

Art. 1.

(Definizione delle attività)

1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge coloro i quali esercitano professionalmente in forma singola o associata attività grafiche e foto-video-cinematografiche, quali di seguito definite.

2. Si considerano attività grafiche le attività esercitate con qualsiasi mezzo e tecnologia consistenti nello svolgimento di operazioni di pre stampa, disegno tecnico, grafica pubblicitaria, grafica informatica, stampa tradizionale e digitale, serigrafia, cartotecnica, legatoria.

3. Si considerano attività fotografiche le attività foto-video-cinematografiche consistenti nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.

Art. 2.

*(Requisiti professionali e percorsi formativi.
Competenze delle regioni)*

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è necessaria una apposita e speci-

fica qualificazione professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata triennale, ovvero di durata biennale qualora successivo al conseguimento di un diploma di maturità non specialistico;

b) attestato di qualifica in materia tecnica attinente all'attività conseguito ai sensi delle norme vigenti in materia di istruzione tecnica o di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento di un anno in un'impresa del settore;

c) diploma di maturità tecnica, professionale o d'arte applicata inerente all'attività;

d) diploma di scuola dell'obbligo e svolgimento di un periodo di inserimento in un'impresa del settore per la durata di tre anni, riducibile a due anni se preceduto da un periodo di apprendistato svolto ai sensi della contrattazione collettiva;

e) per le attività di grafica pubblicitaria e di grafica informatica, di cui all'articolo 1, comma, 2, e foto-video-cinematografiche di cui all'articolo 1, comma 3, il superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale.

2. Per «periodo di inserimento», di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1, si intende il rapporto di lavoro dipendente qualificato e ogni altra forma di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito dell'impresa, anche in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio partecipanti al lavoro, da accertarsi anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonché il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, sono stabilite, anche ai fini dell'articolo 40, comma 1, decimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ai fini dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le linee direttrici ed i criteri generali ai quali le regioni devono attenersi per la definizione dei contenuti tecnici e culturali dei programmi e degli esami conclusivi relativi ai corsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nonché dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera *e)* del medesimo comma.

4. Le regioni, sulla base delle linee direttrici e dei criteri di cui al comma 2, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, provvedono a:

a) disciplinare i corsi regionali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale;

b) disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1, lettera *e)*, prevedendo la partecipazione nelle commissioni d'esame di esperti designati dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e la copertura dei costi di detti esami attraverso contributi a carico dei partecipanti;

c) emanare le norme attuative per il rilascio del tesserino di cui al comma 7 dell'articolo 3, provvedendo alla determinazione dei diritti a carico dei soggetti richiedenti per la copertura degli oneri necessari e delle relative modalità di versamento.

Art. 3.

(Esercizio delle attività)

1. I soggetti che intendono esercitare una o più attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, denuncia di inizio delle attività, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia alla Commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo Albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; la Commissione provvede all'iscrizione nei termini e per gli effetti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. Le imprese non artigiane presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del Registro delle imprese il quale provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

4. I soggetti che intendono svolgere esclusivamente operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e figurativa, in assenza di una pur minima organizzazione aziendale, possono esercitare l'attività in forma di lavoro autonomo, previa presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della denuncia di cui al comma 1, in cui dichiarino, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I predetti soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto dalle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti suddetti.

5. Le spese derivanti dalla tenuta del registro sono a carico dei soggetti stessi secondo criteri determinati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nelle imprese di cui ai commi 2 e 3 devono possedere i requisiti di qualificazione professionale indicati nell'articolo 2 il titolare o, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, almeno uno dei soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività o, nel caso di imprese non artigiane, un responsabile tecnico appositamente preposto.

7. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività foto-video-cinematografiche ricevono dalla regione apposito tesserino di riconoscimento da esibire su richiesta delle autorità competenti. I dipendenti ed i collaboratori familiari, incaricati di operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, devono esibire, a richiesta delle pubbliche autorità, apposita documentazione scritta rilasciata dall'impresa.

Art. 4.

(Abrogazione di norme)

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: «, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza».

2. All'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è soppresso il numero 11), e al secondo e al terzo comma è soppressa la seguente parola: «11),».

3. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, è abrogata, fatto salvo l'articolo 11.

4. Sono altresì abrogati gli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti per la omessa iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle competenti autorità amministrative indicate dalle leggi regionali, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è inflitta:

a) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 1 senza i requisiti professionali di cui all'articolo 2, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cinque milioni ed, in caso di recidiva, il sequestro delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività;

b) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 1 senza il tesserino di cui al comma 7 dell'articolo 3, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire cinquantamila ad un massimo di lire duecentomila; l'obbligo di esibire il tesserino all'autorità competente deve essere adempiuto entro quindici giorni dalla data del verbale di contestazione; in mancanza di tale adempimento si applicheranno le sanzioni pecuniarie di cui alla lettera *a*).

2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione, i soggetti esercenti almeno una delle attività di cui all'articolo 1 che, alla data della pubblicazione della presente legge risultino titolari o soci di imprese iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, od al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si considerano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge e sono abilitati d'ufficio all'esercizio delle suddette attività.

2. In fase di prima applicazione, i lavoratori autonomi esercenti le attività di cui al comma 4 dell'articolo 3 alla data di pubblicazione della presente legge si considerano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Tali soggetti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ricade la loro residenza domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo 3, comma 4, nella quale dichiarano di aver esercitato in precedenza l'attività ed indicano il numero di partita IVA, ovvero le preesistenti posizioni assicurative ai fini previdenziali, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative o licenze rilasciate per l'esercizio dell'attività.

3. Si considerano altresì abilitati ad esercitare le attività previste dall'articolo 1 tutti i soggetti che possano comunque dimostrare di aver svolto professionalmente le predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari, collaboratori familiari o soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività in imprese del settore regolarmente iscritte, od in forma di lavoro autonomo, in conformità alle norme vigenti. Il relativo ac-

certamento è effettuato, ai fini delle nuove iscrizioni, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro previsto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.

Art. 7.

(Riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale dei cittadini provenienti da altri Stati dell'Unione europea)

1. Al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, recante attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella A è soppressa la lettera n);

b) alla Tabella B è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«s-bis) attività grafiche e fotografiche, esclusa l'attività giornalistica di fotoreporter».

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge con proprie norme, nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 388

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MICELE ED ALTRI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. È soggetto alla disciplina della presente legge chiunque eserciti l'arte fotografica.

2. L'arte fotografica consiste nello svolgimento personale, o nella direzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente legge, delle operazioni di ripresa fotografica, sviluppo e stampa, commercializzazione del prodotto fotografico e di ogni altra operazione connessa, implicante valutazioni di carattere tecnico ed estetico.

Art. 2.

(Requisiti tecnico-professionali)

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 deve essere conseguita apposita qualificazione professionale:

- a) dal lavoratore autonomo;
- b) dal titolare di impresa artigiana a norma della legge 8 agosto 1985, n. 443; nel caso in cui l'impresa artigiana sia esercitata in forma societaria, la qualificazione dovrà essere conseguita da almeno uno dei soci;
- c) dai soggetti che svolgono l'attività in forma di lavoro subordinato o collaborazione familiare.

2. La qualificazione professionale è conseguita mediante il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) corsi di qualificazione professionale da organizzarsi presso le regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla base di programmi definiti e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) possesso di titoli di studio a carattere tecnico specifici della materia;
- c) prestazione di opera professionale qualificata svolta in posizione subordinata, ovvero svolta in posizione di socio o collaboratore familiare.

3. Il possesso dei requisiti di qualificazione professionale costituisce titolo per l'esercizio dell'attività, nonchè costituisce titolo per il rilascio della licenza prevista dall'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Coloro che abbiano maturato i requisiti di qualificazione professionale sono tenuti al possesso ed alla esibizione a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti, o dei soggetti fotografati, di apposito tesserino di identificazione, rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e valido su tutto il territorio nazionale.

5. Dal tesserino di identificazione devono risultare le generalità del soggetto, il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, nonchè l'indicazione se l'attività di fotografia viene svolta in proprio, ovvero alle dipendenze di un'impresa, che deve essere in tal caso espressamente indicata.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività di fotografia di cui all'articolo 1 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e del relativo tesserino di identificazione.

2. Chiunque eserciti le attività di cui al comma 1 senza i requisiti professionali e senza le autorizzazioni previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a

lire dieci milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono qualificati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 i soggetti che svolgono tale attività da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti gli altri valgono le norme di cui all'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE N. 962

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PAPPALARDO ED ALTRI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese grafiche che svolgono una o più delle seguenti produzioni specialistiche:

a) fotocomposizione, composizione manuale e composizione meccanica;

b) fotolito;

c) stampa rotocalcografica;

d) flessografia;

e) calcografia;

f) xilografia;

g) eliografia o reprografia;

h) stampa tipo-lito;

i) serigrafia;

j) legatoria;

k) cartotecnica;

l) studi grafici;

m) stampa elettronica;

n) incisorie rotocalco.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, e dopo aver consultato le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del settore, emana, con proprio decreto, particolari norme a disciplina della produzione di carte valori, in considerazione delle speciali condizioni e garanzie richieste a tale attività grafica.

Art. 2.

(Soggetti abilitati)

1. Sono abilitate a svolgere le attività di cui all'articolo 1 le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche ed integrazioni, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 da parte del titolare dell'impresa o da un responsabile tecnico all'uopo designato. Nel caso di impresa artigiana, i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, nel caso di impresa esercitata in forma societaria, da almeno uno dei soci.

Art. 3.

(Requisiti tecnico-professionali)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali;

a) diploma di laurea, diploma universitario o diploma di istruzione secondaria;

b) lavoro prestato in qualità di operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore per almeno cinque anni;

c) superamento di un corso regionale di qualificazione, seguito da almeno due anni di lavoro svolto come operaio qualificato.

2. I criteri generali e le caratteristiche dei corsi regionali sono definiti con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I programmi e le modalità del loro svolgimento sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni im-

prenditoriali più rappresentative del settore e l'Ente nazionale di istruzione professionale grafica (ENIPG).

Art. 4.

(Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 3 è effettuato per le imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per le altre imprese dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Presso ciascuna Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3. Tale commissione è composta da cinque membri, di cui uno in rappresentanza della Camera stessa e due in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del settore grafico, nonché da due tecnici di provata esperienza, scelti fra i periti iscritti nell'apposito albo camerale.

3. All'accertamento dei requisiti per la produzione di carte valori provvede, attraverso verifica ispettiva, l'Istituto poligrafico dello Stato e Zecca dello Stato.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive

modifiche ed integrazioni, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese esercenti le attività del settore grafico, sono autorizzate al proseguimento dell'attività. Nei confronti delle medesime si intendono riconosciuti i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. L'esercizio delle attività del settore grafico elencate all'articolo 1 da parte di imprese non regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche ed integrazioni, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni, e con la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività.

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 e da 12 a 15 della legge 2 febbraio 1939, n. 374.

2. Sono altresì abrogati l'articolo 111 del testo unico della legge di pubblica sicurezza; l'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; gli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con regio decreto del 12 dicembre 1940, n. 2052.

DISEGNO DI LEGGE N. 2358

D'INIZITIVA DEL SENATORE SERENA

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese grafiche che svolgono una o più delle seguenti produzioni specialistiche:

- a) fotocomposizione;
- b) fotolito;
- c) montaggio;
- d) stampa tipo-lito;
- e) serigrafia;
- f) legatoria;
- g) cartotecnica;
- h) studi grafici;
- i) stampa elettronica.

Art. 2.

(Soggetti abilitati)

1. Sono abilitate a svolgere le attività di cui all'articolo 1 le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, da parte del titolare dell'impresa o da un responsabile tecnico all'uopo designato. Nel caso di impresa artigiana, i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, nel caso di impresa esercitata in forma societaria, da almeno uno dei soci.

Art. 3.

(Requisiti tecnico-professionali)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) possesso di diploma di laurea, di diploma universitario o di diploma di istruzione secondaria, in materia tecnica attinente all'attività;

b) esercizio dell'attività come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore, per tre anni negli ultimi cinque;

c) superamento di un corso regionale di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività come operaio qualificato, svolto nell'arco degli ultimi cinque anni.

2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali del settore.

Art. 4.

(Idoneità morale)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, deve essere documentata, da parte dei soggetti di cui al comma 2, l'assenza di condanne penali definitive per reati legati all'esercizio della professione, nonché l'assenza di procedure fallimentari, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. Il requisito di idoneità morale di cui al comma 1 deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i soci per le società in accomandita, semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, nonché dal responsabile tecnico.

Art. 5.

(Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 è effettuato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per le altre imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Le imprese a cui sia stato riconosciuto il possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'attività hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese

esercenti le attività del settore grafico, sono autorizzate al proseguimento dell'attività, e nei confronti delle medesime si intendono riconosciuti i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. L'esercizio di attività del settore grafico come individuate all'articolo 1 da parte di imprese non regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni e con la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività.

Art. 8.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 e da 12 a 15 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 2800

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MICELE ED ALTRI

Art. 1.

(Definizione delle attività)

1. È soggetto alla disciplina della presente legge chiunque eserciti professionalmente le arti fotografiche e affini quali di seguito definite.

2. Si considerano arti foto-video-cinematografiche le attività professionali, di servizio, consistenti nello svolgimento per conto di terzi di operazioni di ripresa, sviluppo, stampa, elaborazione e composizione, anche grafica, di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, compreso l'inserimento di altri elementi grafici diversi dalle immagini anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.

Art. 2.

(Requisiti professionali e percorsi formativi. Delega alle regioni)

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è necessaria una apposita e specifica qualificazione professionale consistente nel possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata almeno triennale o diploma di qualifica, nonché una esperienza professionale nel settore acquisita durante un periodo, non inferiore a due anni, di

partecipazione professionale e personale al processo di lavorazione in una impresa del settore in qualità di lavoratore dipendente, almeno qualificato, socio partecipante al lavoro o collaboratore familiare, esperienza professionale da accertarsi anche mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma di maturità tecnica, professionale o d'arte applicata;

c) attestato relativo al superamento di uno specifico corso di qualificazione, almeno biennale, successivo al conseguimento di un diploma di maturità non specialistico;

d) diploma di scuola dell'obbligo e successiva prestazione lavorativa in qualità di socio partecipante al lavoro, lavoratore dipendente qualificato o collaboratore familiare, per almeno tre anni, ovvero di due anni se preceduta da un periodo di apprendistato di almeno due anni;

e) superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale, sostenuto presso una camera di commercio ai sensi del comma 4.

2. Al fine di dare pronta attuazione alla lettera a) del comma 1, le regioni emanano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di corsi di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di operatore video-cinematografico.

3. Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il disposto di cui al comma 6, provvede altresì ad emanare, con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali aderenti alle confederazioni rappresentate nel Comitato nazionale dell'economica e

del lavoro (CNEL), un regolamento disciplinante:

a) i contenuti tecnici e culturali dei programmi e degli esami conclusivi relativi ai corsi di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1;

b) i criteri e le modalità di individuazione degli istituti abilitati al rilascio degli attestati relativi ai corsi di qualificazione successivo al conseguimento del diploma di cui alla lettera *c)* del comma 1.

4. Al fine di dare concreta ed uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale alla lettera *e)* del comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, con propri decreti, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonchè le associazioni dei consumatori e l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere), di concerto con il Ministero della pubblica istruzione:

a) un regolamento disciplinante i contenuti e le modalità di espletamento dell'esame di idoneità professionale di cui alla lettera *e)* del comma 1;

b) un regolamento recante i criteri di composizione e di funzionamento della commissione esaminatrice per l'esame di idoneità professionale di cui alla lettera *a)*.

5. I decreti di cui al comma 4 entrano in vigore novanta giorni dopo la loro pubblicazione.

6. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonchè le associazioni dei consumatori e le Unioncamere regionali, norme attuative integrative e modificative dei regolamenti di cui al comma 3, nel rispetto dei principi dettati dalla presente legge.

Art. 3.

(Esercizio dell'attività)

1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

2. Per svolgere una o più tra le attività indicate nell'articolo 1, devono possedere i requisiti di qualificazione professionale indicati nell'articolo 2:

a) i titolari delle imprese individuali ed i soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività nelle imprese esercitate sotto forma di società, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio delle attività sopra indicate;

b) i lavoratori autonomi che, in assenza di una pur minima organizzazione aziendale, svolgano esclusivamente operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e figurativa.

3. I soggetti di cui al comma 2 ricevono dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è iscritta la relativa impresa, o, nel caso di lavoratori autonomi, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione territoriale ricade la residenza dell'interessato, previa esibizione della documentazione da cui risulti il possesso dei necessari titoli di qualificazione di cui all'articolo 2, apposito tesserino professionale di identificazione che deve essere immediatamente esibito a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi.

4. I dipendenti qualificati e i collaboratori familiari delegati all'effettuazione di operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, da parte dei soggetti sopra indicati, devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi caso l'esistenza dell'incarico esibendo immediatamente, a richiesta delle pubbliche auto-

rità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi, apposta autorizzazione scritta rilasciata di volta in volta dal titolare dell'impresa.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle norme della presente legge, e delle disposizioni attuative della stessa.

2. Chiunque eserciti le suddette attività in assenza dei requisiti professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

3. La omissione della esibizione del tesserino di identificazione o della autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 3, laddove richiesti, è punita con la sanzione amministrativa, a carico del titolare dell'impresa, del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e con il sequestro delle attrezzature utilizzate.

4. Alla irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. È fatto divieto di opporre limitazioni di sorta all'accesso in luoghi pubblici o aperti al pubblico a fotografi e operatori video-cinematografici professionisti e loro dipendenti autorizzati per l'esercizio della loro attività.

Art. 5.

(Esercizio dell'attività ed iscrizione degli operatori provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi non membri dell'Unione europea)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 75/368/CE, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendano esercitare stabilmente in Italia un'attività rientrante nella definizione di cui all'articolo 1 possono far valere le competenze acquisite nello Stato membro d'origine o di provenienza mediante la presentazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato di un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo professionale competente in detto Stato membro ai fini del conseguimento dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che si rechino in Italia per effettuare un servizio nell'ambito della propria attività professionale, ove questa rientri nella definizione di cui all'articolo 1, sono tenuti ad esibire, a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti o dei soggetti fotografati o ripresi, un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza comprovante il legittimo esercizio dell'attività professionale da parte sua in detto Stato.

3. Le imprese e gli operatori professionali di uno Stato non membro dell'Unione europea possono essere iscritti nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane per le attività indicate all'articolo 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, se hanno in Italia una sede legale, anche secondaria, e a condizioni di reciprocità.

Art. 6.

(Competenze delle camere di commercio)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a determinare gli importi dovuti dai partecipanti per l'espletamento degli esami di idoneità professionale di cui all'articolo 2, anche sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera *a*) del comma 4 dello stesso articolo, garantendo il recupero dei relativi costi amministrativi.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono, altresì, a definire gli importi dei contributi camerali dovuti dai soggetti che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge al fine di adeguarli al recupero dei costi amministrativi derivanti dalla applicazione dell'articolo 3, comma 3.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge si considerano in possesso dei requisiti professionali tutti i soggetti che possono dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'effettivo esercizio professionale, per un periodo minimo di almeno sei mesi, delle attività disciplinate dalla presente legge in data precedente alla sua entrata in vigore.

2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini del rilascio del tesserino professionale di cui al comma 3 dell'articolo 3, devono presentare alla competente camera di commercio apposita istanza, corredata della documentazione di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.